REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ 34 **del** 21/02/2017

DIPARTIMENTO: **OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: **GESTIONE DEI RIFIUTI**

UFFICIO: **ATTIVITA' TECNICHE**

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 211 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 49 - Ditta IGUANA s.r.l. – C.so Dante n. 46 – Vasto (CH) - P.IVA 02411430693 - Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nella zona industriale di Vasto (CH) in Via Osca, identificato al NCEU del comune di Vasto al FG. 9 Part. 4072 sub 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali nel campo della gestione integrata dei rifiuti finalizzate alla sperimentazione delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per il recupero di materia e di energia da rifiuti;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con L. 11.08.2014, n. 116;

VISTO il D.M. 05.04.2006, n. 186 "*Regolamento recante modifiche al DM 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", come modificato nella parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*" ed in particolare:

- l'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- l'art. 211 "*Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, in particolare:

- l'art. 26 "*Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani*";
- l'art. 49 "*Impianti di ricerca e sperimentazione*".

VISTA la D.G.R. n. 1227 del 29/11/07 avente ad oggetto: "*D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

RICHIAMATO l'art. 208, comma 11, lett. g) del predetto D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che recita testualmente: "*le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto*";

VISTA la D.G.R. 28.04.2016 n. 254 avente per oggetto:" *D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013*";

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, cosi come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;

VISTA la nota del 09/08/2016, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot. N. RA/0014970/16, con la quale la Ditta IGUANA s.r.l. – C.so Dante n. 46 – Vasto (CH) - P.IVA 02411430693 - ha richiesto alla Regione Abruzzo l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nella zona industriale di Vasto (CH) in Via Osca, identificato al NCEU del comune di Vasto al FG. 9 Part. 4072 sub 9, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i e nello specifico:

- Recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di manutenzione nel settore antincendio (le polveri estinguenti contenute negli estintori) per la trasformazione degli stessi in fertilizzanti agricoli mediante un processo di miscelazione con materiali derivanti dai processi di fermentazione (vino o aceto o feccia).

RICHIAMATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali inviati dalla Ditta IGUANA s.r.l. ed allegata alla istanza di autorizzazione:

- Relazione Tecnica a firma del dott. Francesco D'Alessandro (datata 01/08/2016);
- Certificato di destinazione urbanistica datato 02/08/2016;
- Agibilità del fabbricato esistente (rilasciato in data 30/06/2010);
- Iscrizione CCIAA di Chieti;
- Contratto di sub locazione tra la Ditta Puccioni 1888 s.r.l e la Ditta Iguana s.r.l.;
- Valutazione previsionale di Impatto Acustico Ambientale;
- Lay out impianto e cartografia.

CONSIDERATO che la ricerca e la sperimentazione tecnologica avverrà all'interno di una porzione di fabbricato esistente in possesso delle opportune autorizzazioni e ricadente in un'area a destinazione urbanistica "Zona D1";

VISTO che:

- il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazione di recupero (R5) sarà pari a 5t/g per complessivi 1.500 t/anno;
- la quantità media di rifiuti in messa di riserva (R13) si stima essere di 30 tonnellate;
- i rifiuti trattati dall'impianto sono CER 160304 e CER 160509;

RILEVATO l'interesse pubblico, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, per la realizzazione dell'impianto in oggetto che si inquadra nell'ambito della promozione delle attività di sperimentazione di nuove tecnologie finalizzate alla ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota Prot. N. RA/0045092/16 del 20/09/2016, ha provveduto ad avviare il procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., ed ha richiesto all'ARTA - Distretto Provinciale di San Salvo (CH) e all'amministrazione Provinciale di Chieti, l'espressione del parere tecnico di competenza per il rilascio della relativa autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell' art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la nota Prot. N. 23005 del 10/10/2016 dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, con la quale si ritengono vincolanti i pareri espressi dall'Arta e si invita a valutare gli aspetti emissivi legati al rischio olfattivo;

VISTA la nota del 18/10/2016, acquisita agli atti del SGR in data 19/10/2016 Prot. 72086/16, con la quale il comune di Vasto - Settore IV – LL.PP e Urbanistica – in riferimento all'istanza presentata esprime, tra l'altro, che .....omissis..

"*si comunica che occorre redigere lo Studio di Incidenza Ambientale (DPR 8.09.1997 n. 357 e ss.mm.) per verificare eventuali impatti sul sito di interesse comunitario tutelato*".

"Si chiede, inoltre, alla Regione di verificare se tale impianto debba essere ricompreso nell'AIA n. 8/2006 intestata alla Ditta Puccioni SPA, di cui era stato chiesto il rinnovo, del quale non si conosce l'esito";

RICHIAMATA la documentazione integrativa inviata dalla Ditta IGUANA s.r.l. per il tramite del SUAP di Vasto in data 20/10/2016 Prot. 122445/16 ed allegata alla istanza di autorizzazione e nello specifico:

- Visura catastale storica della Particella 4072 sub 9 del FG. 9 del NCEU del comune di Vasto;
- Atto di registrazione del contratto di locazione tra la Ditta Puccioni s.r.l e la Ditta Puccioni 1888 s.r.l.;

VISTA la nota Prot. N. 2273 del 13/12/2016, acquisita agli atti del SGR in data 13/12/2016 Prot. N. 0118491/16, con la quale l'Arta Abruzzo, Distretto di San Salvo, esprime il parere tecnico favorevole ritendo opportuno che la ditta:

"***omissis*** ...

- *realizzi un vano contenitore per la raccolta degli eventuali reflui prodotti nella fase di miscelazione,*
- *trasmetta il QRE debitamente compilato,*
- *trasmetta i rapporti di prova delle emissioni in atmosfera del punto E1,*
- *trasmetta le analisi delle caratteristiche del prodotto finito ottenuto.*

VISTA la nota Prot. N. 9124 del 09/12/2016, acquisita agli atti del SGR in data 13/12/2016 Prot. N. 0118491/16 per il tramite dell'Arta Abruzzo, Distretto di San Salvo, con la quale l'Arta Abruzzo, Distretto provinciale di Pescara esprime il parere tecnico favorevole in merito al Documento Previsionale di Impatto Acustico a condizione che "*omissis .....venga assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di emissione e immissione, in periodo di riferimento diurno e notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo";*

VERIFICATO che l'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione non è ricompreso nell'AIA n. 8/2006 intestata alla Ditta Puccioni SPA e ad oggi ancora in istruttoria per quanto riguarda la richiesta di rinnovo, così come accertato con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina, competente in merito;

CONSIDERATO che l'impianto di che trattasi sarà ubicato in una zona industriale e che la problematica relativa alla necessità di redigere lo Studio di Incidenza Ambientale è stata già trattata in sede di Comitato Coordinamento Regionale per la VIA, sia nell'ambito del Provvedimento AIA n. 2/13 del 01/03/2013 del SGR che nell'AIA n. 8/2006 in capo al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina, e che tale possibilità non è stata presa in considerazione nel parere tecnico inoltrato dall'Arta Abruzzo nelle due note inviate in data 09/12/2016 e 13/12/2016;

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell'art. 211, comma1, lett.a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le attività di gestione dell'impianto in oggetto non devono comportare utile economico;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *"Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *"Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge n. 77 del 14/09/1999 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **APPROVARE** ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., il progetto di un impianto sperimentale denominato per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nella zona industriale di Vasto (CH) in Via Osca, identificato al NCEU del comune di Vasto al FG. 9 Part. 4072 sub 9;
2. di **AUTORIZZARE** la **Ditta IGUANA s.r.l.** – C.so Dante n. 46 – Vasto (CH) - P.IVA 02411430693, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi con le seguenti caratteristiche:

   - Rifiuti trattati dall'impianto: CER 160304 e CER 160509;
   - Quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazione di recupero (R5): sarà pari a 5t/g per complessivi 1.500 t/anno;
   - Quantità media di rifiuti in messa di riserva (R13): si stima essere di 30 tonnellate;

3. di **RICHIAMARE** per quanto riguarda il **punto 2)** i seguenti elaborati tecnici e grafici:

- Relazione Tecnica a firma del dott. Francesco D'Alessandro (datata 01/08/2016);
- Certificato di destinazione urbanistica datato 02/08/2016;
- Agibilità del fabbricato esistente (rilasciato in data 30/06/2010);
- Iscrizione CCIAA di Chieti;
- Contratto di sub locazione tra la Ditta Puccioni 1888 s.r.l e la Ditta Iguana s.r.l.;
- Valutazione previsionale di Impatto Acustico Ambientale;
- Lay out impianto e cartografia;
- Visura catastale storica della Particella 4072 sub 9 del FG. 9 del NCEU del comune di Vasto;

4. di **PRESCRIVERE** per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, il rispetto delle condizioni di cui ai pareri tecnici favorevoli dell'ARTA – Distretto di San Salvo, Prot. N. 2273 del 13/12/2016 e Prot. N. 9124 del 09/12/2016 che di seguito si riportano integralmente:

"***omissis*** ...

   - *realizzi un vano contenitore per la raccolta degli eventuali reflui prodotti nella fase di miscelazione,*
   - *trasmetta il QRE debitamente compilato,*
   - *trasmetta i rapporti di prova delle emissioni in atmosfera del punto E1,*
   - *trasmetta le analisi delle caratteristiche del prodotto finito ottenuto,*
   - *venga assicurato nel tempo il mantenimento dei valori di emissione e immissione, in periodo di riferimento diurno e notturno, entro i limiti di legge previsti per l'ambiente esterno ed abitativo";*

5. di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente **punto 2)** è concessa per un periodo di **anni 2 (due),** dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase

di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dall'art. 49, comma 2 e 3 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

6. di **STABILIRE** che la Ditta IGUANA s.r.l. provveda a trasmettere gli estremi della registrazione del contratto di sub locazione entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento;

7. di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al precedente **punto 2)** può essere ai sensi dell'art. 49 della L.R. 45/07 e s.m.i.:

   ✓ interrotta in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale;
   ✓ assoggettata a proroga, che non potrà, comunque, superare altri due anni, previa verifica annuale dei risultati delle attività;

8. di **RICHIAMARE** la Ditta IGUANA s.r.l., all'osservanza di quanto previsto e per quanto applicabili, degli obblighi di cui all'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione ***con cadenza semestrale***, alla Provincia di Chieti ed all'ARTA – Distretto di San Salvo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9. di **RICHIAMARE** il rispetto del D.M. 18.02.2011, n. 52 "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della traccabilità sei rifiuti*" e s.m.i., per quanto applicabile;

10. di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto è preceduto dall'invio, al Servizio Gestione Rifiuti, della seguente documentazione:

    9.1 documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016;

    9.2 comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:

    9.2.1) l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

    9.2.2) l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

    9.2.3) il nominativo del Responsabile Tecnico della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

    9.2.4) data di avvio dell'impianto;

    9.2.5) certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia.

10. di **PRECISARE** altresì, che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

    10.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

    10.2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

    10.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

    10.4) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11. di **FARE SALVI** le competenze di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari ed urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate;

12. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

13. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA – Direzione Centrale ed all'ARTA - Distretto di San Salvo, nonché all'ISPRA, ai sensi 49 comma 4 della L.R. 45/2007;

14. di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 211, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila per il seguito di competenza;

15. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco Gerardini)